



**Corte dei Conti**  
**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

**LUCIANO PAGLIARO**

**IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE**  
**DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2009**

**UDIENZA DEL 21 FEBBRAIO 2009**

**PALERMO**  
**PALAZZO STERI - SALA MAGNA**

Autorità, Signori, Signore,

rivolgo a tutti un caloroso saluto per aver voluto partecipare a questa cerimonia di inaugurazione ed un sentito ringraziamento al Magnifico Rettore dell'Università di Palermo, prof. Lagalla, per averci ospitato in questa sede prestigiosa.

La cerimonia, anche questo anno, si terrà con le modalità ritenute più aderenti ai principi del giusto processo: si inizierà, quindi con la mia relazione sull'attività svolta dalla Sezione nel corso del 2008; seguiranno la relazione del Procuratore regionale, che illustrerà l'attività del suo Ufficio, e l'intervento del rappresentante dell'Ordine degli Avvocati. Porgeranno il loro saluto anche i rappresentanti del Consiglio di Presidenza e dell'Associazione Magistrati della Corte dei conti, nonché il Presidente della Sezione siciliana dell'Associazione stessa.

Nel 2008 è ricorso il 60° Anniversario dell'istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei Conti prevista dall'art. 23 dello Statuto regionale, che venne incontro all'aspirazione, fortemente sentita dalla classe politica dell'epoca, di ottenere il decentramento territoriale degli Organi giurisdizionali centrali, decentramento, che già esistente nel Regno delle due Sicilie, era venuto meno col nuovo ordinamento fortemente centralistico dello Stato unitario.

La lungimiranza dei politici dell'epoca con l'adozione di uno Statuto con connotazioni più federaliste, che autonomiste, fece venir meno le tendenze separatiste, in quel tempo vigorose e sentite, cessate le quali, negli anni successivi, si è assistito all'eliminazione o sterilizzazione di molte disposizioni statutarie.

L'Alta Corte, istituita con l'art. 24, avrebbe potuto essere abolita solo con una legge costituzionale; è stata, invece, relegata in una sorta di limbo giuridico con una sentenza della Corte Costituzionale.

Non è mai stata istituita una Sezione della Corte di cassazione.

Una sorte diversa hanno avuto gli organi della giurisdizione amministrativa e contabile, ed anzi, per quanto concerne la Corte dei Conti, il processo di

decentramento è stato completato con il D.Lgs. 200 del 1999, istitutivo della Sezione regionale di Appello.

Ho voluto fare questa premessa per mettere in evidenza la rilevanza, che da sempre è stata attribuita alla Corte, che, nelle sue articolazioni di controllo e giurisdizione, è ormai radicata nella realtà siciliana.

La mera esistenza di un organo non è però esaustiva delle esigenze che hanno portato alla sua istituzione, ove vengano meno le condizioni necessarie perché esso possa svolgere al meglio la propria attività, assicurando un efficace controllo dell'azione amministrativa ed una tempestiva attività giurisdizionale.

Per quanto concerne la Sezione giurisdizionale, che ho l'onore di presiedere, debbo, purtroppo segnalare, che, a fronte della previsione della pianta organica di un Presidente e 13 magistrati, in seguito al recente trasferimento ad altra sede di due colleghi, restano in atto in servizio solo 7 magistrati, di cui uno gravato dell'impegnativa funzione di componente del Consiglio di Presidenza.

La percentuale minima di copertura, che nel resto d'Italia è stata fissata in misura pari al 75% della previsione di pianta organica, in Sicilia si è ridotta a poco più del 50%.

La concomitante esistenza di un notevole arretrato sia in materia pensionistica, che per i giudizi di conto; la consapevolezza che tale arretrato, nel perdurare della presente situazione, è destinato ad aumentare, malgrado il massimo impegno dei colleghi presenti; la consapevolezza che, dietro il documento cartaceo, quale il ricorso pensionistico, vi è un cittadino che chiede il riconoscimento di un diritto e che probabilmente soffre in attesa di una decisione sulla sua pretesa o che dietro una citazione in giudizio vi è un cittadino che aspira ad avere in termini ragionevoli una decisione, sia essa di assoluzione o di condanna, che condiziona in qualche modo la sua vita futura; la considerazione che la Regione, che volle a suo tempo il decentramento assumendosene in notevole parte gli oneri finanziari, ha una legittima aspettativa ad un ottimale funzionamento delle

Sezioni, mi impongono in questa sede solenne di rivolgere al Consiglio di Presidenza un pressante appello per l'immediata ed integrale copertura della pianta organica di questa Sezione, nonché per l'adozione di provvedimenti atti ad assicurare la stabilità delle assegnazioni.

Nella presente relazione saranno segnalate le novità normative e l'evoluzione della giurisprudenza registrate nei settori di interesse dell'Istituto e verrà dato conto, in particolare, dell'attività svolta dalla Sezione.

Nel 2008 non vi sono stati provvedimenti legislativi a carattere organico che abbiano interessato le funzioni giurisdizionali.

La Corte continua ad operare secondo il regolamento di procedura del 1933, che naturalmente non è coordinato né con il codice di procedura civile del 1942, né con le riforme introdotte con le leggi del 1994 e 1996, né tanto meno risulta in linea con le recenti norme costituzionali sul giusto processo.

L'emanazione di un nuovo e adeguato regolamento appare, pertanto, improcrastinabile, e tenuto conto che da anni giacciono in Parlamento varie proposte di riforma che non comportano alcuna spesa e mirano ad assicurare una migliore funzionalità dell'attività giudiziaria, si auspica che il legislatore voglia finalmente affrontare il problema, approvando un testo organico.

Una norma, che ha rilevanza nel processo pensionistico, è contenuta nella legge n. 133 del 6-8-2008. L'art. 53, intitolato "razionalizzazione del processo del lavoro", ha infatti disposto la sostituzione dell'art. 429 del c.p.c. prevedendo che nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia la sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di

particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a 60 giorni, per il deposito.

Tale innovazione procedurale, ai sensi dell'art. 56 del medesimo D.L., riguarderà, comunque, soltanto i giudizi instaurati successivamente al 25-6-2008 (data di entrata in vigore del D.L.).

E' probabile che l'aver aggiunto all'obbligo della decisione immediata, anche quello della contemporanea esposizione della motivazione, comporterà un rallentamento dell'attività giudiziaria, per il minor numero di giudizi trattabili in ogni singola udienza.

Nel decorso anno vi sono state diverse pronunce di rilievo da parte delle Magistrature superiori su questioni in vario modo attinenti a materie di competenza della giurisdizione contabile.

La Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità della normativa introdotta dall'art. 1, comma 774, della legge n. 296/2006 in materia di indennità integrativa speciale sulle pensioni di reversibilità sorte dopo la legge n. 335/1995 (sentenza n. 74 del 28-3-2008), della vigente normativa sulla prescrizione dei ratei di pensione (sentenza n. 234 del 27-6-2008), del blocco dei prepensionamenti dei dipendenti regionali, disposto dall'art. 20, comma 4, della L.r. n. 21/2003, della vigente procedura di cui agli articoli da 30 a 42 del R.D. n.1038/1933 in materia di giudizi di conto (sentenza n. 291 del 18-7-2008).

Con la sentenza n. 323 dell'1-8-2008, è stata, invece, dichiarata l'illegittimità sotto uno specifico motivo dell'art. 169 del D.P.R. 1092/1973, relativo alla decadenza per la richiesta di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno emesso diverse sentenze in materia di sussistenza o meno della giurisdizione della Corte dei Conti.

Sentenza n. 2289 del 31-1-2008. E' stata affermata la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in relazione alla responsabilità di un ente locale che, quale datore di lavoro, abbia comunicato dati erronei alla Cassa competente per la pensione dei suoi dipendenti.

Sentenza n. 14825 del 5-6-2008. La distrazione o cattiva utilizzazione dei fondi destinati alla formazione professionale, che si verifica nel caso di realizzazione di corsi finanziati dalla Regione, non rispondenti ai requisiti per cui furono erogati, è suscettibile di recare un danno patrimoniale all'ente pubblico erogatore, dal momento che esso viene ad essere privato delle utilità che sarebbero derivate da un corretto uso dei fondi.

E' stata quindi affermata la giurisdizione della Corte dei conti per il relativo danno erariale anche nei confronti degli enti privati gestori dei fondi, che instaurano un rapporto con la Regione, collaborando all'espletamento di un pubblico servizio.

Sentenza n. 22652 del 9-9-2008. E' stata affermata la giurisdizione della Corte in ordine alla domanda di rimborso dei compensi corrisposti e di risarcimento dei danni che sia stata proposta dalla U.S.L. nei confronti di un soggetto che abbia esercitato presso la U.S.L. stessa la professione medica sulla base di un rapporto convenzionale e che successivamente sia risultato privo di titolo di studio e di abilitazione professionale.

Sentenza n. 28653 del 3-12-2008. Quando il P.G. presso la Corte dei conti richieda alle Sezioni riunite della stessa Corte la soluzione di una questione di massima, il giudice della causa in relazione alla quale la questione è sollevata non può rifiutare la trasmissione del fascicolo processuale alle Sezioni riunite che gliene abbiano fatto richiesta e non può decidere senza attendere la pronuncia di detto organo. Nella medesima decisione è stato poi affermato che il sindacato delle Sezioni unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede

giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione di detto giudice ovvero all'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui ineriscono, invece, le violazioni della legge processuale.

Nel corso degli anni l'ambito di operatività della giurisdizione contabile si è andato ampliando: dal rapporto di impiego, quale presupposto soggettivo della responsabilità amministrativa, si è passato al rapporto di servizio.

Negli anni gli interventi regolatori della giurisdizione da parte della Corte di cassazione hanno determinato l'estensione della giurisdizione contabile ad altre categorie di soggetti, quali il personale militare in servizio di leva, i privati professionisti incaricati della progettazione, direzione e collaudo di lavori pubblici, gli amministratori e dipendenti di società private con partecipazione pubblica e di enti pubblici economici e, da ultimo, anche ai privati percettori di contributi pubblici.

E', pertanto, venuto meno il presupposto della qualità del soggetto, che può non essere più legato da un rapporto di servizio, e viene, invece, presa in considerazione la natura pubblica delle risorse utilizzate e degli scopi perseguiti.

Nel corso dell'anno diversi giudizi hanno riguardato privati cittadini che avevano indebitamente percepito contributi comunitari o ne avevano fatto un uso distorto rispetto alle finalità per la quale erano stati corrisposti.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti hanno risolto alcune questioni di massima.

Sentenza n. 3 del 27-6-2008. In applicazione dell'art. 10 bis comma 10, del D.L. n. 203/2005 convertito nella legge n. 248/2005, non spetta al convenuto prosciolto per prescrizione dell'azione di responsabilità il rimborso da parte della Amministrazione di appartenenza delle spese per onorari e diritti di difesa e non

sussiste nemmeno, per conseguenza, l'obbligo del giudice contabile di liquidare le spese stesse.

Sentenza n. 2 del 21-2-2008. E' stato affermato che nel giudizio pensionistico celebrato dinanzi alla Corte dei conti non si applica l'art. 416, comma 2, del c.p.c. e che con la scadenza del termine previsto per la costituzione in giudizio non si determina la decadenza del convenuto dal potere di proporre eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio.



## **L'ATTIVITA DELLA SEZIONE NEL 2008**

Nel corso del 2008 si sono tenute 41 udienze pubbliche con iscritti a ruolo 156 giudizi di responsabilità amministrativa, 2 giudizi di conto, 161 ricorsi ad istanza di parte e 6 udienze in camera di consiglio.

In materia di responsabilità amministrativa sono state pronunciate e pubblicate 68 sentenze di condanna, 27 di assoluzione e 15 ordinanze istruttorie.

L'importo complessivo dei danni erariali da risarcire derivanti dalle sentenze di condanna ammonta ad euro 5.569.466.

In ottemperanza al principio costituzionale della "ragionevole durata" del processo i tempi per la celebrazione del dibattimento sono, in atto, di circa otto mesi dal deposito dell'atto di citazione; i tempi tecnici per il deposito della sentenza da parte del magistrato estensore e per la sua pubblicazione sono mediamente di tre mesi dalla data dell'udienza conclusiva.

Sono state emesse 12 ordinanze presidenziali attuative del procedimento monitorio previsto dall'art. 55 del R.D. 1214/1934, il cui limite è attualmente fissato in 5.000 euro.

Per quanto riguarda i provvedimenti cautelari ex art. 5 della legge n. 19/1994, in seguito alle 6 istanze presentate dalla Procura regionale, sono stati emessi n. 5 decreti presidenziali di autorizzazione di sequestri conservativi ed uno di non autorizzazione.

Nel corso del 2008 sono stati definiti 214 giudizi a istanza di parte, riguardanti i ricorsi proposti dal concessionario della riscossione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (statale o regionale) avverso i provvedimenti di

diniego di rimborso o discarico per inesigibilità di imposte date in carico e non riscosse. La giacenza, che ammontava a n. 451 ricorsi all'inizio dell'anno, si è ridotta a 246 alla data del 31-12-2008.

Le più ricorrenti tipologie di danno oggetto dei giudizi riguardano quelle connesse a fattispecie penalmente rilevanti (peculato, corruzione, concussione), danni relativi all'esecuzione di lavori pubblici, incarichi di consulenza conferiti illegittimamente, percezione indebita o uso distorto di contributi comunitari, episodi di "mala sanità".

In tema di danno all'immagine questa Sezione, in ossequio alle coordinate ermeneutiche dettate dalle SS.RR. di questa Corte (sentenza n. 10/2003), ha evidenziato che ogni azione del pubblico dipendente che, violando il precetto del *neminem laedere*, offenda al contempo anche l'interesse costituzionalmente garantito dal secondo comma dell'art. 97 Cost., si traduce in un'alterazione dell'identità della p.a., facendola apparire quale struttura organizzata in maniera inefficiente. Dalla prova della condotta delittuosa o dall'accertamento della sua illiceità penale, pertanto, deriva ex se la sussistenza del danno all'immagine dell'amministrazione; danno che deve essere risarcito in considerazione della concreta dimensione della lesione stessa.

Premesso che per l'esistenza di tale danno è necessario che vi sia stata una pubblicità esterna del fatto illecito con conseguente impatto negativo sull'opinione pubblica e che sovente è impossibile un'esatta quantificazione del danno stesso, la sua determinazione viene effettuata in via equitativa, ai sensi dell'art. 1266 C.C.

I parametri adottati variano a seconda delle singole fattispecie: nel giudizio a carico di un bidello di una scuola elementare, responsabile del reato di violenza sessuale su alcune alunne, il Collegio, nella quantificazione del danno all'immagine ha preso in considerazione le mansioni svolte, le modalità della gravissima condotta

illecita, l'impatto sull'opinione pubblica della notizia dei fatti illeciti in questione e del suo licenziamento senza preavviso (sentenza n. 1813/2008).

Alcuni dipendenti dell'Ufficio dei registri immobiliari di Messina sono stati condannati al pagamento di complessivi 130.000 euro, tenendo conto dell'attività svolta, dei modi della loro condotta illecita protrattasi per diversi anni, dell'impatto sull'opinione pubblica della notizia del generalizzato sistema di atti concussivi con illecita percezione di denaro (sentenza n. 2051/2008).

La prescrizione viene eccepita preliminarmente in quasi tutte le memorie difensive.

Il diritto al risarcimento del danno, com'è noto, è soggetto al termine prescrizione, che prima era decennale e quindi maggiormente favorevole alle ragioni di tutela erariale, mentre con l' art. 1, comma 2°, L. n. 20/1994 è stato ridotto a cinque anni nella prospettiva di assicurare la tutela della certezza dei rapporti giuridici, la salvaguardia del diritto alla difesa, il rispetto della rapidità del giudizio contabile in modo che lo stesso avesse una reale funzione preventiva-dissuasiva.

Il dies a quo coincide con la verifica del fatto dannoso, sempre che esista il presupposto della conoscibilità obiettiva del danno da parte dell'Amministrazione danneggiata.

Ai sensi dell'art. 2935 c.c., secondo cui la "la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", è già con la conoscibilità obiettiva del danno, e non solo con la sua conoscenza effettiva, che l'inerzia del titolare del diritto acquista rilevanza, quale volontà di non coltivare nessuna azione a tutela dello stesso; in altri termini, è il momento dell'esteriorizzazione obiettiva del danno e la sua conoscibilità che costituisce il dies a quo di decorrenza della prescrizione (v. sentenze nn. 445, 786, 1398 del 2008 con cui è stata dichiarata la prescrizione nei confronti dei convenuti, essendo stata la citazione notificata oltre il quinquennio

dalla conoscibilità del fatto dannoso).

In tema di integrazione del contraddittorio disposta dalla Sezione, su istanza delle parti o d'ufficio, sia la dottrina che la giurisprudenza si sono posti il problema della compatibilità di tale integrazione con il disposto del novellato art. 111 della Costituzione, in particolare con la posizione di terzietà del giudice.

Nel giudizio contabile non ricorre di regola un litisconsorzio necessario tra i soggetti passivi dell'azione di responsabilità, bensì un litisconsorzio facoltativo (artt. 103 e 107 c.p.c.), circostanza questa facilmente desumibile dalla natura personale e parziaria dell'obbligazione risarcitoria del danno erariale, così come prevista dall'art. 1 della legge n. 20/1994; ne consegue l'obbligo del Giudice di decidere sull'esistenza di fatti preclusivi della domanda, ovvero, di autonome condotte di altri soggetti che, costituendo, anche se solo in parte, il motivo dell'insorgenza del danno lamentato, riducano la responsabilità del convenuto ovvero la eliminino del tutto, senza necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di terzi e senza che l'eventuale statuizione abbia, naturalmente, efficacia nei loro confronti.

Tale modus operandi non comporta, evidentemente, alcun vulnus al diritto di difesa del convenuto, il quale, dimostrando di non essere stato l'unico autore del danno o che altri lo abbiano commesso, può vedere, conseguentemente, circoscritta la sua condanna a quella parte di esso che è derivata dall'efficienza causale della sua azione o anche la sua assoluzione (sentenze Sez. Giur. Sicilia nn. 1707/2008 del 18 giugno 2008, 3343/2008 del 22 dicembre 2008, 3372/2008 del 30 dicembre 2008).

È, d'altronde, palese che il magistrato contabile possa o meglio debba, però, tener conto delle concorrenti omissioni di altri soggetti, anche se non chiamati in giudizio, e del concorso nella causazione dell'illecito amministrativo - contabile di tutti i soggetti comunque coinvolti, anche se non convenuti o non convenibili in

giudizio (Sez. II Centr. 22 febbraio 2001 n. 80).

Si osserva, infatti, che gli elementi che caratterizzano la responsabilità amministrativa, quali la parziarietà e la personalità, impongono al giudice di valutare ed eventualmente condannare ciascun concorrente esclusivamente per l'efficienza causale che il suo comportamento ha assunto nella produzione del danno.

Da quanto sopra esposto si ha la conferma di come la mancanza di una normativa organica sulla responsabilità amministrativa, in generale, e sul processo, in particolare, abbia creato e continui a creare numerosi problemi, la cui soluzione è stata affidata alla giurisprudenza con le conseguenti oscillazioni ed incertezze. Sarebbe, pertanto, auspicabile un intervento legislativo, che fornisca agli interpreti maggiori elementi di certezza in materia di decorrenza dei termini di prescrizione in relazione alle varie tipologie di danno, di integrazione del contraddittorio ed acquisizione di nuove prove da parte del Collegio, di parametri per la determinazione del danno all'immagine, di poteri del Presidente della Sezione nell'applicazione del c.d. procedimento monitorio.

Un'ultima notazione, che sembrerebbe estranea agli argomenti della presente relazione, ma che è, invece, rilevante per la funzione di supplenza assunta dai giudici penali e contabili, riguarda la constatazione che nel nuovo testo del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, risultante a seguito delle profonde modifiche apportate dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non viene più utilizzato il termine "controllo".

Non si tratta di una osservazione di carattere meramente lessicale.

Il legislatore costituzionale, infatti, ha abrogato gli articoli 125, comma 1, e 130 della Costituzione del 1948, i quali prevedevano, appunto, i controlli di legittimità e di merito sugli atti amministrativi delle Regioni, delle Province, dei

Comuni e degli altri enti locali.

Tale scelta dal punto di vista teorico appare coerente con il nuovo sistema istituzionale di "pluralismo paritario" che informa ora il nostro ordinamento: la Repubblica, infatti, non si "ripartisce" più in enti autonomi collegati da rapporti quasi gerarchici (Stato - Regioni - Enti locali), ma, in base al nuovo testo dell'art. 114, comma 1, "è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato", articolazioni tra le quali oggi non è più possibile individuarne una in posizione di supremazia o di preminenza rispetto alle altre. Dalla sua concreta attuazione, però, sono derivati diffusi effetti negativi sull'azione amministrativa degli enti locali che si riverberano anche sul fronte della giurisdizione, sia penale che contabile, con risultati inflattivi in termini di giudizi attivati, molti dei quali, invero, avrebbero potuto essere prevenuti in presenza di adeguati controlli preventivi (si pensi alle consulenze, alle nomine illegittime, ai lavori pubblici).

Gli attuali sistemi di controllo, mirati sul risultato, non possono che prendere atto che il danno si è già verificato e spesso non è più riparabile con la conseguenza che il giudice penale e il giudice contabile svolgono una funzione meramente repressiva.

Il mondo delle autonomie risulta privo di qualsiasi punto di riferimento in ambito gestionale, per cui è auspicabile che il legislatore, nell'annunciata stagione di riforme, riveda gli attuali orientamenti e preveda un sistema dei controlli veramente efficace con il ripristino del controllo preventivo sugli atti più rilevanti da parte di un organo esterno all'ente controllato.

In atto nei Comuni e nelle Province il collegio dei revisori ed il Segretario, non più alle dipendenze del Ministero dell'Interno, vengono nominati dalle singole Amministrazioni.

## **L'ATTIVITA DELLA SEZIONE NEL SETTORE DELLA GIURISDIZIONE PENSIONISTICA**

Nel settore pensionistico le udienze monocratiche dei magistrati assegnati alla Sezione, in funzione di giudice unico, sono state complessivamente 160.

I ricorsi in carico, che erano complessivamente 13.954 alla data del 1-1-2008, si sono ridotti a 12.428 al 31-12-2008, di cui 8.310 per pensioni civili, 1971 per pensioni militari e 2.147 per pensioni di guerra.

I ricorsi pervenuti nel 2008 ammontano a 1.636.

Sono stati definiti 3.162 ricorsi. Per i giudizi decisi nel merito sono state emesse 777 sentenze di accoglimento e 744 di rigetto. Sono stati dichiarati estinti 1.298 giudizi.

In media ogni giudice unico in servizio presso la Sezione ha deciso circa 350 ricorsi, livello di molto superiore al minimo di 250 sentenze determinato a suo tempo dal Consiglio di Presidenza.

Purtroppo il trend positivo dell'eliminazione dell'arretrato, dovuto sia all'impegno dei colleghi, che all'organizzazione disposta dal mio predecessore, il Presidente Topi, con l'istituzione presso ogni giudice unico di minisegreterie fornite di personale competente e motivato, è destinato ad invertirsi in seguito al suaccennato trasferimento di due magistrati avvenuto nel dicembre scorso.

L'esistenza dell'arretrato pensionistico, oltre alle refluenze negative sulla realtà sociale e sull'immagine della Corte, incide anche sul pubblico erario per gli effetti della "legge Pinto", che prevede un'equa riparazione dei danni subiti dai cittadini per l'irragionevole durata dei processi.

La Corte di giustizia europea ha stabilito la somma di mille euro per ogni anno di ritardo oltre il termine ragionevole determinato in tre anni per il giudizio di primo grado e in due anni per il giudizio di secondo grado.

Il debito potenziale dello Stato non è quantificabile, ma certamente si tratterà di somme ingenti, in continuo aumento e di gran lunga superiori a quelle necessarie per l'approntamento di una task-force di magistrati e impiegati destinata ad affrontare ed eliminare l'emergenza "arretrato".

Dal canto suo anche il legislatore dovrebbe intervenire, specificamente nel settore pensionistico, ponendo dei paletti ai ricorsi irragionevoli, quali quelli in cui il ricorso originario era palesemente infondato o temerario, oppure, è stato abbandonato negli anni senza alcun intervento diretto a sollecitarne la decisione.

La Corte di Appello di Palermo in diverse decisioni ha evidenziato come il comportamento delle parti deve essere sempre improntato a diligenza ed ha, pertanto, esclusa o limitata la responsabilità dello Stato nel caso di abuso dei poteri loro conferiti dalle norme processuali, di attività tendenti a fini dilatori, di riassunzione non immediata della causa, di assenza dalle udienze, di palese volontà di differire la conclusione del processo.

Nel corso del 2008 sono pervenute circa 500 richieste di deduzioni da parte dell'Avvocatura dello Stato in relazione a ricorsi prodotti alla Corte di Appello.

Fra le questioni di maggiore interesse, che i Giudici unici delle pensioni hanno avuto modo di trattare in Sezione nel corso del 2008, ricorderò ora le più significative, non poche delle quali relative a problematiche ricorrenti che continuano ad alimentare una giurisprudenza ancora divisa od oscillante.

Con riferimento al tema, molto controverso in passato, del cumulo della indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità in capo al titolare di pensione che presta contemporaneamente attività retribuita o del cumulo della indennità integrativa speciale per il titolare di plurimi trattamenti pensionistici, la Sezione nelle sentenze pronunciate nell'anno 2008 ha mantenuto il suo orientamento uniforme di riconoscimento del diritto azionato dai ricorrenti in



entrambe le ipotesi di cumulo di pensione e stipendio. E' stato affermato, infatti, che, in carenza assoluta di disposizioni di legge, dalle quali possa trarsi con sicurezza il limite dell'emolumento al di sotto del quale la percezione di una retribuzione non sia idonea a determinare la decurtazione del trattamento pensionistico (un intervento del legislatore è ormai ragionevolmente da escludersi) non vi è per il giudice di merito altra via che quella di attuare la espansione del diritto dei pubblici dipendenti, prima compreso dal divieto di cui all'art. 99, comma 5 e comma 2, del DPR n. 1092 del 1973, ad ottenere il trattamento di attività e di quiescenza con l'aggiunta dell'indennità integrativa speciale in misura intera.

La problematica concernente la ripetibilità di somme non dovute riscosse in buona fede dal pensionato sul trattamento di pensione provvisoria ha visto nell'anno 2008 una radicale inversione di tendenza della giurisprudenza della Sezione alla luce di quanto statuito dalla SS.RR. della Corte (sent. n. 7/QM del 7 agosto 2007), che ha deciso la questione di massima sulla ripetibilità delle eccedenze pensionistiche percepite con il trattamento provvisorio.

In caso di conguaglio negativo per il pensionato registrato all'atto della liquidazione della pensione definitiva rispetto alla pensione provvisoria le SS.RR. hanno affermato che, in assenza di dolo dell'interessato, il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n. 241 del 1990 (nuove norme sul procedimento amministrativo).

Conseguentemente, dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, decorso infruttuosamente il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo di liquidazione della pensione, non può effettuarsi il recupero delle eccedenze corrisposte per il consolidarsi della situazione esistente fondato sull'affidamento riposto nell'amministrazione.

La decisione delle Sezioni riunite dianzi evocata conferma la bontà

dell'orientamento seguito in precedenza da questa Sezione, che ha spesso ritenuto applicabile il principio della "presunta definitività" anche per i periodi precedenti l'entrata in vigore della legge 241/1990, essenzialmente, per due ragioni:

a) perché il lungo tempo decorso dal primo pagamento fa perdere la cognizione della provvisorietà del trattamento e ingenera nel pensionato, in assenza di evidenti elementi di contraddizione, la convinzione di percepire un giusto trattamento, onde è applicabile il principio desumibile dall'art. 206, primo comma, dello stesso D.P.R. n. 1092 del 1973 il quale prevede che "nel caso in cui, in conseguenza di un provvedimento definitivo di pensione revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato";

b) perché contravviene ai fondamentali principi costituzionali della legittimità e del buon andamento dell'azione amministrativa, erogare per lungo tempo somme maggiori del dovuto senza mai curarsi della loro regolarità e poi pretenderne la restituzione con grave danno del percettore.

Tale interpretazione è stata ampiamente confermata dalla locale Sezione di Appello, che ha ritenuto che, di norma, sono irripetibili le somme percepite in buona fede dal pensionato nella sussistenza di un errore di fatto o di diritto come causa dell'erogazione della somma poi risultata non dovuta ed in assenza di dolo; regola che lungi dal costituire eccezione all'altra posta dall'art. 2033 c.c., rappresenta essa stessa un principio speciale a carattere costituzionale, e quindi preminente, volto a tutelare l'affidamento di una vasta categoria di cittadini nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto.

Numerosissime le sentenze che si sono pronunciate sui ricorsi di dipendenti regionali avverso il diniego all'anticipato collocamento in quiescenza ai sensi della

legge regionale n. 10 del 2000; come già nel passato, l'orientamento assolutamente pacifico in Sezione è stato per il rigetto delle istanze, nella considerazione che il conseguimento del trattamento pensionistico anticipato fosse rimasto in fase potenziale, non essendosi verificate tutte le condizioni di legge, prima che disposizioni sopravvenute modificassero e, poi, abrogassero la norma che quei pensionamenti anticipati consentiva (nel medesimo senso la Sezione di Appello per la Regione Siciliana, ex multis, in tal senso, da ultimo, la sentenza n. 329 del 4 novembre 2008).

Altro tema che ha continuato a dare luogo ad orientamenti contrapposti è quello afferente la computabilità in pensione della maggiorazione del 18% dell'assegno funzionale previsto in favore del personale militare e della Polizia: in Sezione sembra prevalere la soluzione negativa, in adesione a pronuncia su questione di massima assunta alle SS.RR. della Corte; di diverso avviso è invece, la locale Sezione d'Appello.

Per il resto sono state trattate numerose altre questioni, di vario genere e talune particolarmente interessanti, spaziando dalle problematiche delle pensioni civili, riferite in vario modo alla determinazione della base pensionabile e alle modalità di computo del trattamento di quiescenza, alle questioni "di fatto" riguardanti le pensioni di privilegio, nei diversi profili della dipendenza delle infermità da causa di servizio, della loro classificazione tabellare e dell'interdipendenza tra più infermità sofferte dal medesimo soggetto.

Per ragioni di economia espositiva le sentenze relative a tali questioni vengono riportate in appendice alla presente relazione.

## **L'ATTIVITA' DELLA SEZIONE NEL SETTORE DEI CONTI GIUDIZIALI**

Nel settore dei conti giudiziali, i conti pendenti al 1-1-2008 ammontavano a 27.124; al 31 dicembre 2008 la giacenza è salita a 29.485 (+8,70%), per effetto di un numero di conti introitati (2.631) superiore rispetto ai definiti (1.478).

Sono stati approvati con decreto presidenziale n. 1.234 conti, mentre il numero di quelli dichiarati estinti ammonta a 242.

Debbo, purtroppo, constatare che la situazione, malgrado il notevole impegno del personale addetto, non solo non è suscettibile di miglioramento, ma anzi è destinata ad aggravarsi per la grave carenza di personale, particolarmente di quello in grado di effettuare la revisione finanziaria dei conti, essendo la maggior parte delle risorse umane disponibili concentrate sull'obiettivo dell'abbattimento dell'arretrato pensionistico, secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio di presidenza della Corte.

L'attività nel corso dell'anno si è concentrata soprattutto sugli accertamenti svolti con il supporto del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, in relazione ai tassi applicati sulle anticipazioni di tesoreria fatte ai comuni siciliani (390 comuni, quindi anche a quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) e alle aziende sanitarie locali siciliane. Ciò ha consentito di rilevare casi di irregolarità con ipotesi di danni, anche notevoli, a carico delle varie aziende sanitarie e comuni della Sicilia. In seguito a tali accertamenti nel corso dello stesso anno 2008 sono state formulate 293 istanze di fissazione del termine per la presentazione del conto dei tesoriери di quei comuni della Sicilia che non li avevano ancora presentati, a partire dall'esercizio finanziario 2000 fino ad arrivare al 2007.

Sono stati svolti accertamenti anche in relazione alla mancata presentazione del conto giudiziale da parte delle farmacie convenzionate con il S.S.N., le quali provvedono alla riscossione dei ticket sui farmaci e che, in tale

qualità, assumono la veste di agenti contabili della riscossione per conto della Regione Siciliana; poiché risulta che, tali contabilità sono state presentate dalle farmacie alle aziende U.S.L., ma queste ultime non hanno provveduto al deposito dei suddetti conti presso la Corte dei Conti, si è ritenuto necessario procedere alla richiesta di una instaurazione di giudizio al fine di fissare un termine entro il quale le Aziende Sanitarie siciliane nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dovranno presentare i conti suddetti all'ufficio conti giudiziali della Corte dei Conti.

## **CONCLUSIONI**

Completato il quadro dell'attività svolta dalla Sezione Giurisdizionale nell'anno appena trascorso, mi siano consentite brevi notazioni conclusive.

Il bilancio, pur con diverse ombre, è sostanzialmente positivo.

I giudizi di responsabilità vengono completamente definiti entro un anno dal deposito dell'atto di citazione.

Il numero dei ricorsi pensionistici giacenti alla fine del 2008 è inferiore del 10,93% alla giacenza esistente all'inizio dell'anno pur in presenza di 1.636 nuovi ricorsi.

Il numero dei conti definiti (1.478) è di tutto rilievo.

Ciò è stato conseguito grazie all'impegno e alla grande professionalità dei magistrati e di tutto il personale di supporto, cui va il mio più vivo ringraziamento.

Le prospettive per l'anno in corso sono, purtroppo, completamente negative, ove l'organico della Sezione non dovesse essere completamente coperto in tempi brevissimi.

Nel chiudere questa relazione, desidero estendere il ringraziamento alla Commissione Medico-legale per il prezioso ausilio alla funzione giudicante in sede pensionistica, al Foro pubblico e privato, il cui contributo è stato – come sempre – essenziale per garantire dialetticamente il corretto funzionamento dell'attività giurisdizionale dinanzi a questo Giudice; all'Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza, per la preziosa collaborazione prestata in molteplici esigenze di servizio; agli organi di stampa, che seguono sempre con grande attenzione i principali momenti dell'attività della Sezione.

Da ultimo, mi è gradito rivolgere un cordialissimo saluto ai colleghi della Sezione di controllo, della Sezione e della Procura d'appello e della Procura regionale, il cui impegno nell'esercizio delle rispettive funzioni è la migliore garanzia

perché la Corte continui ad assolvere in Sicilia all'alta missione di tutela dell'interesse della collettività a che le risorse pubbliche, frutto dei sacrifici dei contribuenti, vengano impiegate non solo in modo conforme alle leggi, ma anche secondo i canoni dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

Palermo, 21 febbraio 2009

**IL PRESIDENTE**

**Luciano Pagliaro**

ALLEGATI

SENTENZE

PRONUNCIATE DALLA SEZIONE, CHE APPAIONO SIGNIFICATIVE PER LE QUESTIONI DI DIRITTO TRATTATE ED ANCHE IN RAGIONE DELLA RILEVANZA DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO E DELLA NATURA ED ENTITÀ DEL DANNO.



## **SENTENZE IN MATERIA DI RESPONSABILITA'**

Con sentenza n. 1707 del 18-6-2008 (est. Petrigni), in tema di danno indiretto per condanna al risarcimento danni derivante da responsabilità, è stata affermata la responsabilità di un Sindaco ritenuto responsabile del risarcimento per avere, in concreto, operato e posto in essere una condotta funzionale illecita lesiva delle prerogative contrattuali, reintegrate poi dalle statuizioni risarcitorie del giudice amministrativo.

Nella fattispecie l'Amministrazione comunale soccombente nel giudizio amministrativo, aveva dovuto sborsare, senza alcuna utilità, le somme del danno scaturente dall'illegittimo affidamento del servizio raccolta rifiuti ad altra impresa.

Con sentenza n. 2122 del 29-7-2008 (est. Petrigni), in relazione ad un guasto all'impianto di copertura delle piscine termali presso l'Azienda Autonoma "Terme di Sciacca", è stata affermata la responsabilità del progettista nonché direttore dei lavori, il quale avrebbe dovuto impedire, per specifici, chiari e notori obblighi legali incombenti proprio sul direttore dei lavori, che la delicata fase dell'assemblaggio e del collocamento della struttura fosse caratterizzata da rilevanti scostamenti dalle previsioni progettuali.

Con sentenza n. 2163 del 31-7-2008 (est. Petrigni), è stata esclusa la responsabilità di un medico di bordo in un mezzo di soccorso (elicottero) per la mancata adeguata valutazione della patologia embolia in sommozzatore per la quale il soccorso aereo era stato richiesto.

Nella valutazione del nesso di causalità è stato, infatti, ritenuto che il danno fosse ascrivibile non tanto all'atterraggio nell'eliporto dell'Ospedale Cervello, nosocomio privo di camera iperbarica (l'alternativa, per le dimensioni dell'elicottero militare, era costituita dall'Aeroporto di Boccadifalco, lontano da presidi ospedalieri), quanto dal comportamento del paziente che aveva ritardato le operazioni di recupero e successivamente non aveva voluto proseguire le adeguate cure presso l'Istituto di Medicina del lavoro presso il Policlinico di Palermo.

Con sentenza n. 2745 del 10-10-2008 (est. Petrigni), è stata affermata la responsabilità amministrativa per danno erariale dell'ex Presidente dello IACP di Messina, il quale, in sede penale, aveva patteggiato la pena per corruzione aggravata. La condotta illecita posta in essere dal convenuto aveva determinato un

danno patrimoniale, pari almeno all'ammontare delle tangenti ricevute e un danno all'immagine.

Con sentenza n. 3136 del 20-11-2008 (est. Petrigli), è stata affermata la responsabilità di un dipendente (dirigente avvocato) di un'Azienda Sanitaria, in quanto l'omessa opposizione al decreto ingiuntivo, aveva determinato un danno per l'Amministrazione, apparendo la condotta omissiva del dipendente in parola priva di giustificazione ed connotata da grave negligenza, posto che l'eventuale opposizione avrebbe ragionevolmente paralizzato ogni pretesa della società creditrice.

Con la sentenza n. 3315 del 17-12-2008 (est. Rizzi) è stata condannata la Montepaschi Se.ri.t. - concessionaria del servizio riscossione tributi per la Sicilia - per illecito rimborso di un credito IVA.

La pretesa azionata dal Pubblico Ministero concerneva un'ipotesi di danno erariale indiretto, connesso alla esecuzione, da parte dell'allora Concessionario della riscossione, di un rimborso di un credito IVA eseguito nonostante che la polizza fideiussoria presentata dal contribuente, parte del corredo documentale necessario per l'ottenimento del rimborso, presentasse macroscopiche anomalie.

Il collegio dopo aver escluso che la fattispecie potesse essere ricompresa nel perimetro di rilevanza della disciplina del c.d. condono, ha affermato la sussistenza del danno erariale la cui attualità è stata contestata, fra l'altro, affermando che stata già avviata la procedura per il recupero in via amministrativa dell'importo indebitamente erogato.

Riguardo a tale questione, il Collegio, consapevole degli orientamenti non uniformi manifestati anche nell'ambito della Sezione territoriale (cfr. Sent. n. 415 del 7-2-2008 e Sent. n. 21-7-2008 in tema di provvedimenti illeciti di sgravio di imposte) sulla questione degli effetti, sull'azione di responsabilità amministrativa, dell'avvio o della possibilità di avviare azioni (amministrative o giudiziarie) di recupero delle somme di pertinenza dell'Amministrazione, è pervenuto al meditato convincimento secondo cui il giudizio di responsabilità è insensibile rispetto alle vicende che, eventualmente, si innestano nell'ambito di fattispecie foriere di nocimento economico per il pubblico erario. In sostanza, ha ritenuto che ai fini della configurazione del danno non occorre che ricorra il requisito della «irreversibilità», nel senso che, per il proficuo esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, non è necessario che il pregiudizio risulti non sanabile mediante il ricorso ad altri meccanismi soddisfattori della pretesa creditoria. Danno azionabile, infatti, va considerato anche il pregiudizio che possa ottenere ristoro in esito all'eventuale

esazione in via amministrativa del credito oppure all'eventuale esplicazione, in funzione del medesimo risultato finale, degli altri rimedi contenziosi consentiti dall'ordinamento.

Con la sentenza 1762 del 26-6-2008 (est. Rizzi) è stata assolta un'assistente di scuola materna dalla contestazione di un danno indiretto connesso al risarcimento pagato dal Comune di Palermo per i danni subiti da un alunno in occasione della somministrazione di un pasto.

La pretesa azionata dal Pubblico Ministero concerneva un'ipotesi di danno erariale indiretto (quantificato in complessivi € 375.068,00) patito dall'erario del Comune di Palermo a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo (n. 1350 del 16-12-2004), con la quale l'ente locale era stato condannato al risarcimento del danno per le gravi lesioni subite da un bambino che frequentava un asilo comunale.

La convenuta è stata assolta per assenza della prova della grave negligenza nello svolgimento della propria attività, a prescindere dalla mancata attivazione della garanzia assicurativa da parte del Comune.

Sentenza n. 69 del 9-1-2008.(Est. Del Rosario). Per quanto riguarda la responsabilità del medico in ipotesi di prestazione sanitaria avente una notevole complessità, dalla cui erronea esecuzione sia derivato ad un paziente un danno anatomico-funzionale irreversibile, la giurisprudenza contabile (v. ex plurimis: Sezione d'Appello per la Sicilia n. 156/2001, n. 259/2003) ha evidenziato che per potersi configurare una fattispecie di colpa grave non è sufficiente un comportamento non perfettamente rispondente alle regole della scienza e dell'esperienza, ma occorre una inescusabile scriteriatezza ed approssimazione nello svolgimento dell'attività professionale.

In sostanza nella nozione di colpa grave del sanitario vanno compresi gli errori inescusabili per la loro grossolanità, la mancanza delle cognizioni tecniche fondamentali per l'esercizio di una specifica attività, il difetto di quegli standard minimi di perizia tecnica, di esperienza, di diligenza e di prudenza che la generalità dei colleghi dimostra di possedere nell'affrontare una particolare problematica nosologica e nell'approntare gli opportuni rimedi terapeutici.

Nel caso di specie, non sussistendo tali requisiti, il convenuto è stato assolto.

Con la sentenza n. 715 del 7-2-2008 (est. Rizzi) sono stati condannati due dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per illeciti sgravi contributivi

La pretesa azionata dal Pubblico Ministero contabile concerneva un'ipotesi di danno erariale asseritamente derivante dalla mancata percezione da parte dell'Agenzia delle Entrate di tributi per effetto della condotta dolosa dei convenuti, dipendenti dell'Amministrazione che si assumeva danneggiata, i quali, in palese violazione dei rispettivi "munera" avevano adottato o concorso ad adottare numerosi provvedimenti di sgravio risultati illeciti.

L'ipotizzato danno corrispondeva all'importo per il quale erano stati adottati, in apparente autotutela, provvedimenti di abdicazione della pretesa tributaria.

La qualificabilità di tale somma quale danno erariale era stata contestata sostenendo che la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di iscriverne nuovamente a ruolo le somme oggetto degli illeciti provvedimenti di sgravio rendeva il danno incerto nell'ammontare e, comunque, non attuale. Solo quando, all'esito dell'infruttuoso esperimento delle iniziative recuperatorie che l'Amministrazione aveva già tentato o aveva in animo di tentare, l'Amministrazione avesse constatato la mancata percezione di somme per effetto degli illeciti sgravi, gli importi non recuperati avrebbero potuto integrare un danno erariale imputabile agli operatori tributari infedeli.

Tale prospettazione non è stata condivisa dal Collegio: la possibilità per l'ente impositore di svolgere un'attività di recupero delle entrate (provvisoriamente) non rimosse, non può paralizzare il giudizio fino al completamento di questa attività o, più radicalmente, addirittura condizionarne l'esito imponendo l'assoluzione dei convenuti per mancanza del requisito del danno erariale certo ed attuale.

In particolare il Collegio ha ritenuto che il giudizio di responsabilità è insensibile, nei limiti specificati, rispetto alle vicende amministrative che, eventualmente, si innestano nell'ambito di fattispecie foriere di nocimento economico per l'Amministrazione.

E ciò sulla base della considerazione che la sollecita e puntuale riscossione di entrate di pertinenza costituisca un obiettivo assolutamente prioritario dell'intera disciplina tributaria.

L'esistenza di presidi ordinamentali, ulteriori rispetto al giudizio di responsabilità, non esclude né la celebrazione né il buon esito di quest'ultimo. L'attività di recupero che l'Amministrazione abbia la possibilità di porre in essere o che, addirittura, abbia già tentato all'epoca della pendenza del giudizio di responsabilità costituisce una circostanza che su quest'ultimo è destinata a non influire.

L'azione giudiziaria e quella amministrativa ben possono, provvisoriamente, marciare su binari paralleli e a velocità differenti: solo all'esito di entrambe potrà e dovrà porsi il problema del saldo.

Con la sentenza 215 del 21-1-2008 (est. Rizzi) sono stati condannati i componenti del consiglio comunale del comune di Motta S. Anastasia per il danno derivante dalla mancata stipulazione di una transazione successivamente conclusa a condizioni deteriori per l'Ente.

La pretesa azionata dal Pubblico Ministero contabile concerneva un'ipotesi di danno erariale asseritamente derivante dalla condotta gravemente colposa dei consiglieri comunali i quali, precludendo, con il rigetto della proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, il perfezionamento di un accordo transattivo per porre fine ad una controversia giudiziaria in atto, ritardavano la soluzione bonaria della vertenza, poi raggiunta a distanza di circa due anni, in tal modo causando una significativa lievitazione degli oneri a carico del Comune.

L'ipotizzato danno corrispondeva alla differenza tra l'importo erogato per la transazione ed il minor importo che avrebbe potuto essere pagato ove il Consiglio comunale avesse riconosciuto il debito fuori bilancio derivante dalla prima proposta di accordo bonario.

Il Collegio ha ritenuto che lo scenario che si presentava ai Consiglieri comunali chiamati a pronunciarsi sulla prima proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio era privo di segnali che avrebbero potuto indurre a ritenere non utile e conveniente per l'Ente la definizione dell'accordo bonario nei termini proposti dalla controparte.

L'aver rigettato, in un contesto sufficientemente rassicurante, quella proposta configura una condotta che assume i connotati della colpa grave essendo tale condotta gestionale palesemente contraria ai criteri di razionalità desumibili dai dati dell'esperienza comune ed amministrativa.

Con la sentenza n. 2051 del 24-7-2008 (est. Cultrera) è stata affermata la responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza di alcuni dipendenti dell'Agenzia del Territorio di Messina, condannati in sede penale per concussione.

La Sezione ha affermato che ai sensi dell'art. 651 c.p.p., il pronunciato penale fa stato nel giudizio contabile di responsabilità amministrativa, con valore di giudicato, "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".

Sotto tali profili il Collegio ha osservato che l'accertamento con sentenza penale definitiva della fondatezza dei fatti ascritti agli imputati, convenuti nel giudizio contabile, incardinato per la medesima vicenda, comporta il rigetto dell'eccezione di

prescrizione da essi sollevata nelle memorie difensive versate in atti. Infatti la decorrenza del termine di prescrizione non può ritenersi anteriore al perfezionamento della fattispecie di danno all'immagine che coincide con il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna avvenuto nel corso del 2008.

La verità, divenuta incontestabile, dei fatti commessi penalmente illeciti è da considerare elemento costitutivo della fattispecie di danno all'immagine della P.A..

Tale elemento non ha valenza di presupposto processuale per cui, ancorché carente, non per questo sarebbe da considerare improcedibile l'azione del pubblico ministero promossa con atto di citazione depositato in data antecedente alla definizione del giudizio penale. Non è revocabile in dubbio che l'accertamento della veridicità dei fatti, da cui deriva l'ipotesi di responsabilità per danno all'immagine della P.A., formulata nell'atto di citazione, sia questione che riguarda il merito del giudizio.

Con la sentenza n. 445 dell'11-2-2008 (est. Cultrera) la Sezione, ha dichiarato prescritta l'azione di risarcimento del danno promossa dal procuratore regionale nei confronti dei convenuti, considerando che la costituzione di parte civile dell'amministrazione danneggiata nel processo penale non potrebbe sortire alcun effetto nel giudizio di responsabilità amministrativa per gli stessi fatti nell'ottica propria dell'art. 75 c.p.p. che disciplina i rapporti tra azione civile e azione penale. Vale rammentare che la Corte costituzionale per quanto riguarda, il rapporto fra azione civile azionata in sede penale e azione del pubblico ministero contabile di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti, ha affermato che per pacifica interpretazione letterale l'art. 75, comma 3, c.p.p., in cui sono previste alcune ipotesi di sospensione del giudizio civile, è da intendere riferito solo al giudizio civile, e non a quello azionabile innanzi alla Corte dei conti (v. Corte costituzionale sentenza n. 272 del 13-7-2007).

Con la sentenza n. 1813 del 7-7-2008 (est. Cultrera) è stata affermata la responsabilità per danno all'immagine del Ministero della P.I. di un bidello di una scuola elementare, accusato di violenza sessuale e che aveva, in sede penale patteggiato la pena.

La Sezione ha affermato che le sentenze penali di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. emesse su richiesta dell'imputato, non comportano un accertamento invincibile di responsabilità, come invece accade con il giudicato penale a seguito di dibattimento ex art. 651 c.p.p..

L'affermazione di condanna contenuta nella sentenza ex art. 444 c.p.p può essere contestata in un giudizio diverso fondato sui medesimi fatti dandosi dimostrazione della inattendibilità dei fatti introdotti nel giudizio penale.

La Sezione ha condannato il convenuto a titolo di responsabilità amministrativa per danno all'immagine in quanto i fatti contestati risultavano sufficientemente provati dagli esiti degli incidenti probatori effettuati durante le indagini preliminari in sede penale; il PM aveva versato agli atti del giudizio copia dei verbali degli interrogatori eseguiti con tutte le garanzie di legge dal GIP.

Con la sentenza n. 1531 del 3-6-2008 (est. Cultrera) la Sezione ha condannato al risarcimento in favore della AUSL di appartenenza una dipendente addetta, quale operatore, dell'Ufficio Prenotazioni e Ticket, che si era appropriata della somma di € 379.155,79 accertata dal giudice penale come profitto del reato di peculato. Il Collegio giudicante ha affermato che, qualora sia pronunciata sentenza penale definitiva di condanna in seguito a dibattimento ed anche nel caso di sentenza irrevocabile pronunciata a norma dell'art. 442 c.p.p. (giudizio abbreviato) gli elementi della fattispecie che attengono alla "iniuria" (l'esistenza, cioè, di una condotta illecita) e alla colpa (nella fattispecie si trattava in modo evidente di dolo), sono da considerarsi accertati in modo pieno e completo. Resta impregiudicato soltanto l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del danno nonché della sua ascrivibilità, che è riservato al giudice della liquidazione che nella specie è il giudice contabile (v. sentenza Corte costituzionale n. 272 del 13-7-2007). L'ammontare del danno risultava documentalmente provato; nel periodo preso in considerazione la convenuta si era appropriata della somma di € 379.155,79, corrispondente alla differenza tra gli importi incassati e quelli versati in tesoreria, come accertati dalla verifica contabile effettuata dall'Azienda ospedaliera e dai tabulati, dai quali è risultato che dal terminale in dotazione alla stessa convenuta nel periodo suindicato erano state aperte le sessioni di cassa degli altri operatori del servizio e tutte le volte in cui ciò era avvenuto sono risultati ammanchi.

Con la sentenza n. 3044 del 10-11-2008 (est. Cultrera) sono stati condannati in solido a risarcire in favore della Regione Siciliana la somma di € 502.399,52 un ente di formazione professionale con sede in Palermo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il delegato responsabile della sede provinciale dello stesso ente.

Nel rapporto interno tra i convenuti il danno da risarcire è stato ripartito nella misura dell'85% a carico del delegato responsabile e nella misura del 15% a carico

dell' ente di formazione professionale. Il delegato responsabile della sede provinciale in ordine agli stessi fatti, oggetto del giudizio contabile, è stato sottoposto a processo penale, che si è concluso con la sentenza n. 3481 del 2006 del Tribunale Penale di Palermo, divenuta definitiva, che ha dichiarato i molteplici reati, a lui ascritti, estinti per prescrizione.

Il Collegio giudicante ha affermato che non possa essere revocato in dubbio che la sentenza penale che dichiara la estinzione del reato perché prescritto non esplica alcuna efficacia di giudicato nel giudizio contabile riguardante gli stessi fatti. Ciò non toglie, comunque, che in questo ultimo giudizio siano valorizzati a pieno titolo gli accertamenti eseguiti e le prove formate nel processo penale. Gli illeciti attribuiti al delegato responsabile della sede provinciale dell'ente di formazione risultavano ampiamente confermati dalle plurime dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento dalle allieve dei corsi e dagli altri soggetti a vario titolo contattati dal delegato responsabile per forniture e prestazioni di servizi a supporto dell'attività corsuale formativa gestita dall'ente di formazione.

Dall'attività investigativa, ampiamente confermata dall'audizione dei numerosi testimoni e dalle prove documentali, si deduceva che il delegato responsabile dell'ente di formazione, agendo in esecuzione di un disegno criminoso unitario, valendosi di volta in volta della complicità di soggetti diversi, aveva in concreto posto in essere un elevato numero di truffe penalmente rilevanti aggravate dal fatto che l'ente di formazione professionale di cui era delegato provinciale, riceveva erogazioni di denaro pubblico dall'Assessorato regionale del lavoro carpite con azioni delittuose perpetrate spesso mediante falsificazioni di atti.

L'art. 38 del codice civile, a garanzia dei terzi, che siano entrati in rapporti con un'associazione non riconosciuta (nel caso di specie tale è l'ente di formazione professionale), stabilisce che, delle obbligazioni assunte dalla persona che rappresenta l'associazione, rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto di questa; dispone, altresì, che i terzi possono fare valere i loro diritti, oltre che nei confronti degli amministratori che hanno assunto l'obbligazione anche sul fondo comune.

Sentenza n. 3338 del 19-12-2008 (Est. Del Rosario). L'art. 14 della L:R. n. 7 del 26-8-1992 ha inteso conferire al Sindaco (in qualità di organo di governo dell'Ente locale, eletto direttamente dai cittadini, verso i quali egli risponde personalmente e direttamente dal punto di vista politico) la potestà di nominare per periodi determinati, esperti che siano in grado, in ragione della loro elevatissima qualificazione tecnica, di prestargli un'adeguata collaborazione nello svolgimento di



specifiche funzioni in materie di propria competenza ed in vista della più efficiente ed efficace attuazione dei punti più salienti del programma politico-amministrativo proposto agli elettori.

In sostanza, la nomina, in via temporanea, dell'esperto deve tradursi nell'acquisizione di cognizioni tecnico-scientifiche altamente specialistiche, finalizzate al miglior perseguimento di specifici obiettivi di notevole interesse pubblico, rientranti nella competenza istituzionale del Sindaco come capo dell'ente-comunità, obiettivi che, per le loro peculiarità, non potrebbero essere agevolmente conseguiti con l'ausilio dell'ordinaria struttura burocratica dell'ente locale.

Proprio per tali ragioni, come ribadito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. Giur. Sicilia n. 27/2001, n. 3555/2004; Sez. App. Sicilia n. 122/2008), la figura di "esperto del Sindaco" non può assolutamente essere confusa con quella di un semplice amministratore o funzionario comunale.

Nel caso di specie il Sindaco di Sommatino, avendo violato tale normativa e determinato un inutile esborso di ingenti somme, è stato condannato al pagamento della somma di 150.880 euro, pari all'importo dei compensi corrisposti a diversi "esperti", tra cui spiccava per l'originalità delle funzioni attribuite, l'incaricato di assicurare il normale funzionamento dell'orologio posto sulla Torre civica. Nella determinazione di affidamento veniva disposto che l'esperto dovesse essere sempre affiancato da un'unità di personale in servizio presso l'Ufficio tecnico comunale per controllarne l'attività, dimostrando con ciò che tra il personale comunale vi era chi era in grado di caricare l'orologio o di effettuarne la manutenzione.

Altre sentenze di condanna hanno riguardato il Sindaco e un dirigente del Comune di Palermo (sentenza n. 2813/2008 - est. Rizzi) ed il Presidente della Provincia di Messina (sentenza n. 449/2008 - est. Rizzi).

Sentenza n. 2040 del 23-7-2008 (est. Del Rosario). Sussiste la responsabilità amministrativa di un avvocato dipendente di un Comune per avere tenuto un comportamento caratterizzato da notevole negligenza ed ingiustificabile trascuratezza nell'espletamento dell'incarico affidatogli nell'ambito della specifica controversia in esame, comportamento che aveva impedito al Comune di assumere, durante un largo arco temporale, qualsiasi tempestiva iniziativa finalizzata ad evitare o, perlomeno, a limitare il danno correlato alla progressiva maturazione di ingenti interessi legali sulla sorte capitale pretesa dalla controparte ed al lievitare delle spese processuali.

## **SENTENZE IN MATERIA PENSIONISTICA**

Con sentenza n. 1809 del 4-7-2008 (Gup Petrigni), è stato affermato, che "il giudizio di ottemperanza può protrarsi per dare tutte le disposizioni che occorrono fino alla completa e corretta esecuzione del giudicato". La conclusione dell'iter giurisdizionale dinnanzi a (questa) Corte non determina la consunzione del potere del giudice dell'ottemperanza di verificare il grado di concreta esecuzione del giudicato.

Con sentenza n. 1866 del 9-7-2008 (Gup Petrigni) è stato affermato, ai fini pensionistici, il diritto del ricorrente ad avere riliquidato il trattamento pensionistico con l'inclusione, nella base pensionabile, della indennità di toga.

Con la sentenza n. 479 del 13-2-2008 (Gup Cultrera) è stato chiarito che la concessione della pensione di inabilità, ex art. 2, comma 12, della legge 335/1995, non sia da intendere giuridicamente impedita dalla circostanza che il dipendente pubblico sia cessato comunque dal servizio per limiti d'età in quanto condizione necessaria per l'applicazione della disposizione di legge in parola è che lo stesso, già prima del collocamento a riposo per limite d'età, fosse affetto da infermità che, da sole, comportassero la inidoneità permanente a prestare ulteriore servizio nell'ambito della amministrazione di appartenenza, sicché in tal caso la cessazione dal servizio verrebbe a costituire evento naturalmente consequenziale alla inidoneità.

Sentenza n. 612 del 25-2-2008 (Gup Cultrera). Nella fattispecie il ricorrente chiedeva, sostanzialmente, più che la riliquidazione della pensione, la ricostruzione della sua carriera con inquadramento in una determinata qualifica funzionale. Nella sentenza è stato chiarito che la cognizione di tale domanda non potesse che appartenere al giudice del rapporto di impiego (giudice ordinario) poiché esulano dalla giurisdizione pensionistica della Corte dei conti tutte le questioni che, pur avendo riflessi sul trattamento di quiescenza, sono attinenti al rapporto di attività ed esauriscono la loro efficacia diretta nel predetto rapporto assumendo rilievo in quiescenza non di per sé ma in quanto atti dello stato giuridico influenti sul trattamento economico che hanno valore di meri antecedenti della fattispecie pensionistica.

Sentenza n. 1638 del 11-6-2008 (Gup Cultrera). A termini dell'art. 64 del DPR 1092/1973 ha diritto a conseguire la pensione diretta di privilegio il dipendente statale civile che per infermità determinate unicamente da causa o da concausa necessaria e preponderante di servizio sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore attività lavorativa per cui sia comunque cessato dal servizio.

Nella fattispecie è stata rigettata la domanda della ricorrente in quanto pur se l'infermità riscontrata è stata formalmente riconosciuta dipendente da causa di servizio, era però carente il requisito della inabilità permanente ed assoluto a prestare ulteriore servizio; ciò a prescindere dalla circostanza che la ricorrente fosse stata posta in quiescenza per dimissioni. L'invalidità civile del 68% certificata dalla competente Commissione Provinciale Invalidi Civili non dimostra l'assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro, requisito indispensabile alla data della cessazione del servizio per ottenere la pensione privilegiata.

Sentenza n. 3306 del 16-12-2008 (Gup Cultrera). In questa sentenza è stata trattata la problematica relativa all'applicabilità della legge 6 marzo 1992, n. 216, emanata in seguito alla sentenza della Corte costituzionale 3/12-6-1991 n. 277, ai sottufficiali dei carabinieri in servizio alla data di entrata in vigore della legge 121/81 ma cessati anteriormente al 1° gennaio 1992, i quali hanno richiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione a decorrere da tale ultima data, con equiparazione al trattamento economico previsto per gli ispettori della Polizia di Stato.

Nella sentenza viene precisato che la normativa de qua non sia estensibile agli appuntati dei carabinieri, risultandone destinatari, per espresso disposto della legge, i soli sottufficiali per cui la domanda dei ricorrenti, appuntati dell'Arma dei Carabinieri, non è stata accolta in quanto essi alla data di entrata in vigore della legge 121/1981, come da documentazione in atti, non rivestivano lo status di sottufficiale ma di semplice graduato dell'Arma dei Carabinieri.

Sentenza n. 3292 del 15-12-2008 (Gup Cultrera). E' stata rigettata la domanda, proposta da personale regionale in servizio, di riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico anticipato ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 10 del 2000, norma di legge che aveva statuito il collocamento a riposo anticipato dei dipendenti regionali, aventi i requisiti prescritti dall'art. 2 della l.r. n. 2 del 23 febbraio 1962, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica al 31 dicembre 1993. Tale diritto nella fattispecie non risultava essere stato mai concretamente acquisito in applicazione dello speciale procedimento

previsto dallo stesso art. 39 (commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8) durante la sua vigenza nella formulazione originaria non essendo cessato il rapporto di servizio attivo dell'interessato con l'amministrazione regionale.

L'art. 5, comma 5, della legge 26 marzo 2002, n. 2, nelle more sopravvenuta, aveva stabilito la nuova decorrenza giuridica con periodicità annuale ad iniziare dall'1 gennaio 2004 dei collocamenti a riposo anticipato del personale inserito nei contingenti d'uscita predisposti a termini del comma 8 del predetto art. 39 della l.r. 10/2000. Mentre l'art. 20, comma 4, della successiva legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, ha sancito in via definitiva l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 2003, dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del ripetuto art. 39 sul collocamento a riposo anticipato e delle sue successive modifiche ed integrazioni, quali contenute nel precitato art. 5 della l.r. n. 2/2002 e nella l.r. n. 11/2003 e di ogni altra norma regionale incompatibile con l'intervenuta abrogazione.

Non era da ritenere sufficiente per acquisire il diritto a pensione anticipata essere in possesso dei requisiti di anzianità indicati nell'art. 2 della legge regionale n. 2/1962, che avevano consentito l'inclusione del ricorrente in uno dei contingenti di cui all'abrogato art. 8 della l.r. 10/2000, in quanto occorreva, come condizione di legge ineliminabile, che il procedimento per giungere al collocamento a riposo, prescritto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'art. 39 l.r. 10/2000 poi abrogati, fosse andato a buon fine con il venire in essere della sua decorrenza giuridica ed economica da cui sarebbe derivato poi ogni altro effetto conseguente alla cessazione dal servizio attivo.

Nella sentenza viene rammentato che nell'ambito di taluni giudizi pensionistici, vertenti sulla materia in argomento, è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge reg. siciliana n. 21 del 2003 per violazione dell'art. 3 Cost. per una presunta disparità di trattamento tra coloro che, destinatari dell'originaria disposizione (art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000) appartenenti ai primi contingenti di uscita, sono stati effettivamente collocati in pensione e coloro che, invece, sono rimasti in servizio per l'abrogazione del predetto art. 39. Nelle ordinanze da n. 544 a 567 del marzo 2008, la Corte costituzionale, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione, ha ribadito che il <fluire del tempo, che costituisce di per sé un elemento diversificatore che consente di trattare in modo differenziato le stesse categorie di soggetti (...) non comporta di per sé una lesione del principio di parità di trattamento sancito dall'art.3 Cost.>; ha rammentato come l'elemento temporale sia un legittimo criterio di discriminazione allorquando esso intervenga a delimitare le sfere di applicazione di norme nell'ambito del riordino complessivo della materia;

<che ciò è quanto si verifica nel caso all'esame atteso che la norma censurata rientra in un più ampio disegno normativo regionale volto a riallineare la disciplina delle disposizioni in tema di collocamento anticipato ai principi della disciplina statale>.

Sentenza n. 3349 del 22-12-2008 (Gup Cultrera). E' stato ritenuto che il diritto, postulato dalla ricorrente, dipendente regionale in servizio, alla ricongiunzione a fini pensionistici di periodi relativi a servizi diversi svolti prima dell'inquadramento nei ruoli del personale regionale rinviene la sua disciplina generale in primis nell'ambito delle leggi regionali emanate in materia. Le norme di legge che interessano sono contenute nell'art. 9 della legge regionale n. 76 del 1982 e nell'art. 68 della legge regionale n. 41 del 1985 che fa espresso rinvio allo stesso art. 9 della legge n. 76 del 1982. Orbene, quest'ultimo articolo all'ultimo comma dispone che, al personale regionale indicato al comma 1, <ai fini nel trattamento di quiescenza e di previdenza, i servizi non di ruolo (...), in quanto già non valutabili, sono riconosciuti previo riscatto, salva la facoltà del dipendente di chiederne la ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29>. L'ultimo comma dell'art. 68 della legge regionale n. 41 del 1985 relativamente al personale regionale dei ruoli, cui ha riguardo la stessa legge, in servizio alla data dell'1 gennaio 1985, statuisce che <ai fini del trattamento di quiescenza i relativi periodi (pregressi), in quanto non valutati, sono riconosciuti previo riscatto>.

Dal compendio legislativo riferito il giudice unico ha desunto che, in generale, il ricongiungimento a fini pensionistici di servizi pregressi prestati anteriormente all'inquadramento nei ruoli del personale regionale può avvenire soltanto a domanda dell'interessato e con oneri a suo carico in applicazione dell'art. 2 della legge n. 29 del 1979 o previo riscatto, ovviamente oneroso, che sia stato specificamente richiesto. In tale contesto rientrava la fattispecie in trattazione riguardante la ricongiunzione di periodi di servizi preruolo svolti in modo discontinuo in periodi pregressi presso enti pubblici diversi. Nella sentenza è stato ritenuto che non avesse conseguentemente fondamento giuridico la richiesta di ricongiunzione senza alcun onere a suo carico avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 6 della legge n. 29 del 1979.

L'art. 6 in parola riguarda esclusivamente la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici. In tali casi per espresso disposto di legge la ricongiunzione avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori

interessati. La ricorrente non aveva prestato i servizi pregressi in enti pubblici soppressi per legge.

Con la sentenza n. 280 del 24-1-2008 (Gup Colavecchio) è stato sancito che a seguito della corresponsione di ratei pensionistici arretrati spettano al beneficiario, a far data dalla maturazione degli stessi e fino all'avvenuto pagamento, gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice Istat relativo all'anno di riferimento; è stato precisato, inoltre, che sugli interessi legali come sopra computati devono essere attribuiti gli ulteriori interessi legali, ai sensi dell'art. 1283 c.c., a decorrere dalla notifica del libello introduttivo del giudizio, con esclusione di ogni forma di rivalutazione monetaria e qualora, per effetto del criterio di calcolo degli accessori di cui sopra, spettò al pensionato anche la rivalutazione monetaria, su tale somma, dalla data della costituzione in mora extra-giudiziale devono essere corrisposti gli ulteriori interessi legali.

Con la sentenza n. 462 del 12-2-2008 (Gup Colavecchio) è stato affermato il principio secondo il quale nel caso di contestazione di un provvedimento di rigetto di una domanda pensionistica di guerra, che presuppone valutazioni medico-legali, il ricorrente non può procedere ad una contestazione generica dello stesso, ma deve individuare ed enunciare i vizi logici o giuridici cui sarebbe incorsa l'Amministrazione nel recepire i pareri dei propri organi tecnici o l'erroneità degli stessi, allegando la documentazione necessaria e/o producendo letteratura medica a sostegno del proprio assunto, o adducendo circostanze di fatto, unitamente a validi elementi di prova, che ove presi in considerazione dall'Amministrazione avrebbero potuto condurla all'accoglimento della sua istanza.

Con la sentenza n. 483 del 13-2-2008 (Gup Colavecchio) stato dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, per effetto dell'art. 103 della Costituzione, degli artt. 13 e 62 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e dell'art. 3 comma 1° n. 3 del d.lgs. 6 maggio 1948 n. 655, con riferimento ad una controversia promossa da un ex dipendente di una Camera di Commercio in quanto né lo Stato, né la Regione Siciliana erogano il relativo trattamento pensionistico; le Camere di Commercio, infatti, sono enti pubblici non economici, sottoposti alla vigilanza del competente Assessorato regionale, del tutto distinti ed autonomi dalla Regione Siciliana, nonostante il trattamento di quiescenza dei propri dipendenti sia, per

espressa disposizione normativa, disciplinato dalla legislazione regionale.

Con sentenza n. 1694 del 16-6-2008 (Gup Colavecchio) è stato ritenuto che il termine di novanta giorni, di cui all'art. 147 del d.P.R. n. 1092/1973, all'art. 6 co. 7° della legge 15.12.1958 n. 46 e all'art. 71 del regio decreto legge n. 680/1938, entro il quale proporre ricorso alla Corte dei conti avverso il provvedimento di diniego di riscatto di un corso di laurea, ha natura decadenziale e come tale non è suscettibile di interruzione o sospensione, sia per i dipendenti statali, sia per i dipendenti degli enti locali, in conformità ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale nelle ordinanze n. 120/1991 e n. 126/1992; quest'ultima ha stabilito che sussiste diversità di natura e struttura tra il diritto di riscatto e il diritto a pensione e che comunque ogni diritto, anche se costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limiti di esercizio, purché questi siano compatibili con la funzione del diritto stesso e non si traducano nell'esclusione di una effettiva possibilità del suo esercizio anche in sede giurisdizionale.

Sentenza n. 2886 del 17-10-2008 (Gup Colavecchio). L'art. 2 co. 1° della legge n. 336/1970 prevede il diritto degli orfani di guerra all'attribuzione, all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa, ed ai soli fini della liquidazione della pensione, di tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione, non subordinandolo ad alcuna apposita istanza da presentarsi da parte degli interessati, contrariamente a quanto indicato al secondo comma del citato art. 2 per l'attribuzione della qualifica o classe di stipendio superiore; il legislatore, infatti, ha configurato il beneficio in questione come un vero e proprio diritto, attribuibile d'ufficio, all'atto del collocamento a riposo, sulla base delle risultanze degli atti in possesso dell'Amministrazione; ne consegue che qualora l'Ente datore di lavoro sia già in possesso della documentazione attestante il possesso della qualifica di orfano di guerra deve provvedere all'erogazione del trattamento di pensione con l'inclusione del beneficio di cui al citato art. 2 co. 1° della legge n. 336/1970, anche nel caso in cui non sia stata compiuta la ricostruzione di carriera ai sensi dell'art. 1.

Sentenza n. 3127 del 20-11-2008 (Gup Colavecchio). Il recupero di prestazioni indebitamente erogate per effetto dell'art. 1 co. 41° della legge n. 335/1995 tabella "F" non rientra nell'ambito dell'art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973, bensì dell'art. 9 della legge n. 428/1985 e dell'art. 5 del d.P.R. n. 429/1986, "concernenti le variazioni nei pagamenti pensionistici in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale"; ne consegue che, assolto l'obbligo di comunicazione da parte

del pensionato riguardante qualsiasi evento che possa comportare la cessazione del pagamento ovvero la variazione della pensione stessa (art. 86 co. 4° e art. 197 co. 7° del d.P.R. n. 1092/1973), in violazione del quale è legittimato il recupero di eventuali indebiti in base agli ordinari criteri di ripetibilità, l'Ente previdenziale ha il termine di un anno per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, mediante verifica e controllo dei dati acquisiti; trascorso il suddetto termine il recupero non è più possibile qualora sussista la buona fede del pensionato, fondata sull'affidamento nella legittimità dell'operato dell'Amministrazione, protratto per un considerevole lasso temporale, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 4/2008/QM, la cui questione di massima è stata sollevata con ordinanza n. 106/2008 di questa Sezione.

Sentenza n. 1209 del 7-5-2008 (Gup Del Rosario) con cui viene riconosciuto il diritto dei pensionati della Regione siciliana ad ottenere, a partire dal 1-1-1998 in poi (o, in caso di decorrenza del trattamento di quiescenza post 1-1-1998, dalla prima data utile) la perequazione abbuiale alle variazioni del costo della vita della pensione (diretta o di reversibilità) di cui sono titolari (o nel caso di eredi, di cui era titolare il rispettivo dante causa) secondo i criteri stabiliti dall'art. 36 della L.R. n. 6 del 7-3-1997, senza quindi l'applicazione delle riduzioni disposte dall'art. 59, comma 13, della L. 27-12-1997, n. 449 e dall'art. 69 della legge n. 388 del 23-12-2000.



**TABELLE STATISTICHE**

**ATTIVITÀ  
DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE  
NELL'ANNO 2008**

**PERSONALE DI MAGISTRATURA  
in servizio al 31/12/2008**

<b>Organico</b>	<b>1 Presidente + 13 Magistrati</b>
-----------------	-------------------------------------

<b>Presidente</b>	Luciano PAGLIARO
<b>Consiglieri</b>	Salvatore G. CULTRERA Pino ZINGALE <sup>1</sup> Vincenzo LO PRESTI Valter Camillo DEL ROSARIO
<b>Primi Referendari</b>	Guido PETRIGNI Oriana CALABRESI Giuseppe COLAVECCHIO
<b>Referendari</b>	Roberto RIZZI Luisa DE PETRIS <sup>2</sup> Giulia DE FRANCISCIS <sup>3</sup>
	Vacante
	Vacante
	Vacante
	Vacante
<sup>1</sup> dal 3 novembre in servizio presso altra Sezione della Corte dei conti <sup>2</sup> in asseanazione aggiuntiva fino al 31 marzo 2008.	

<b>NUMERO UDIENZE COLLEGIALI</b>	<b>41</b>
----------------------------------	-----------

<b>NUMERO CAMERE DI CONSIGLIO</b> (sospensive, fissazione di termine, altro)	<b>36</b>
---	-----------

<b>NUMERO UDIENZE G.U.P.</b>	<b>162</b>
------------------------------	------------

## GIUDIZI DI RESPONSABILITA' E DI CONTO

	<b>GIUDIZI DI RESPONSABILITA</b>	<b>GIUDIZI DI CONTO</b>
<b>GIUDIZI PENDENTI AL 01/01/08</b>	<b>79</b>	<b>62</b>
<b>ATTI INTRODUTTIVI</b>	<b>115</b>	<b>45</b>
<b>GIUDIZI ISCRITTI A RUOLO</b>	<b>156</b>	<b>2</b>
<b>GIUDIZI DISCUSSI</b>	<b>119</b>	<b>2</b>
<b>GIUDIZI DEFINITI</b>	<b>120</b>	
<b>GIUDIZI RIUNITI</b>	<b>4</b>	
<b>SENTENZE DI CONDANNA</b>	<b>68</b>	
<b>SENTENZE DI ASSOLUZIONE</b>	<b>27</b>	
<b>SENTENZE NON DEFINITIVE</b>	<b>1</b>	
<b>ALTRE MODALITÀ DI DEFINIZIONE</b>	<b>21</b>	
<b>ORDINANZE ISTRUTTORIE</b>	<b>15</b>	
<b>PROCEDIMENTI MONITORI</b>	<b>12</b>	
<b>GIUDIZI RINVIATI</b>	<b>38</b>	<b>2</b>
<b>GIUDIZI PENDENTI AL 31/12/08</b>	<b>74</b>	<b>107</b>

### CONTI GIUDIZIALI

	STATO	ENTI LOCALI	A.U.S.L .	TOTALE
<b>PENDENTI AL 01/01/08</b>	<b>12.421</b>	<b>12.095</b>	<b>2.608</b>	<b>27.124</b>
<b>DEPOSITATI NEL 2008</b>	<b>348</b>	<b>1.837</b>	<b>176</b>	<b>2.631</b>
APPROVATI CON DECRETO PRESIDENZIALE	1.176		58	1.234
DEFINITI CON ALTRE MODALITA'			2	2
DICHIARATI ESTINTI	83	140	19	242
<b>DEFINITI</b>	<b>1.259</b>	<b>140</b>	<b>79</b>	<b>1.478</b>
<b>PENDENTI AL 31/12/2008</b>	<b>11.510</b>	<b>13.792</b>	<b>2.705</b>	<b>28.007</b>

### PROCEDIMENTI PER LA FISSAZIONE DI TERMINE PER LA RESA DEL CONTO

<b>PROCEDIMENTI PENDENTI AL 01/01/2008</b>	<b>0</b>
<b>ISTANZE DEPOSITATE NEL 2008</b>	<b>201</b>
GIUDIZI ISCRITTI A RUOLO	4
DISCUSSI	3
DEFINITI CON DECRETO	3
RINVIATI	1
<b>PENDENTI AL 31/12/2008</b>	<b>198</b>

### GIUDIZI A ISTANZA DI PARTE

<b>GIUDIZI PENDENTI AL 01/01/08</b>	<b>451</b>
<b>RICORSI DEPOSITATI</b>	<b>9</b>
<b>GIUDIZI ISCRITTI A RUOLO</b>	<b>161</b>
<b>GIUDIZI DISCUSSI</b>	<b>143</b>
<b>GIUDIZI DEFINITI</b>	<b>214</b>
<b>GIUDIZI RINVIATI</b>	<b>18</b>
<b>GIUDIZI PENDENTI AL 31/12/2008</b>	<b>246</b>

### SEQUESTRI CONSERVATIVI

<b>ISTANZE PROPOSTE NEL 2008</b>	<b>6</b>
AUTORIZZATI CON DECRETO PRESIDENZIALE	<b>5</b>
NON AUTORIZZATI CON DECRETO PRESIDENZIALE	<b>1</b>
AUTORIZZATI CON ORDINANZA NEL GIUDIZIO DI CONVALIDA	<b>3</b>
NON AUTORIZZATI CON ORDINANZA NEL GIUDIZIO DI CONVALIDA	<b>1</b>
MODIFICATI CON ORDINANZA NEL GIUDIZIO DI CONVALIDA	<b>1</b>
ORDINANZA SU RECLAMO	<b>2</b>
GIUDIZI DI CONVALIDA PENDENTI AL 31/12/08	<b>1</b>

## CONTENZIOSO PENSIONISTICO

	CIVILE	MILITARE	GUERRA	TOTALE
RICORSI IN CARICO AL 01/01/2008	<b>8.191</b>	<b>2.362</b>	<b>3.401</b>	<b>13.954</b>
<b>RICORSI PERVENUTI NEL 2008</b>	<b>1.372</b>	<b>249</b>	<b>15</b>	<b>1.636</b>
<b>RICORSI ISCRITTI A RUOLO NEL 2008</b>	<b>1.593</b>	<b>866</b>	<b>1.820</b>	<b>4.279</b>
RICORSI DEFINITI CON SENTENZA DI ACCOGLIMENTO	473	277	27	777
RICORSI DEFINITI CON SENTENZA DI RIGETTO	456	163	125	744
RICORSI DEFINITI CON SENTENZA DI ESTINZIONE	102	124	1.072	1.298
RICORSI RIUNITI EX ART. 273 C.P.C.	3	4	17	24
RICORSI DEFINITI CON ALTRE PRONUNCE	219	72	28	319
<b>TOTALE RICORSI DEFINITI NEL 2008</b>	<b>1.253</b>	<b>640</b>	<b>1.269</b>	<b>3.162</b>
RICORSI INTERROTTI	55	69	481	605
ORDINANZE A VERBALE IN UDIENZA	19	4	7	30
ORDINANZE ISTRUTTORIE	102	71	39	212
ORDINANZE DI RIMESIONE ALLA CORTE DI CASSAZIONE		1		1
RICORSI PER PROCEDIMENTI CAUTELARI	119	8		127
RICORSI RINVIATI A UDIENZA FISSA	140	72	20	232
RICORSI RINVIATI A NUOVO RUOLO	24	9	4	37
<b>RICORSI PENDENTI AL 31/12/2008</b>	<b>8.310</b>	<b>1.971</b>	<b>2.147</b>	<b>12.428</b>